

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

48.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		CURCI FRANCESCO	7, 15
Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (<i>Approvato dalla XII Commissione del Senato, modificato dalla XIV Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla XII Commissione del Senato</i>) (2018-B)	3	DEGAN COSTANTE, <i>Ministro della sanità</i>	10 13, 21
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 9 10, 15, 21, 22	DEL DONNO OLINDO	7, 22
ANSELMI TINA	22	DEL MESE PAOLO	15
ARTIOLI ROSSELLA	8	GARAVAGLIA MARIAPIA	4, 7
		GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA	14, 21, 22
		GUERZONI LUCIANO	22
		LUSSIGNOLI FRANCESCO	5
		MAZZONE ANTONIO	10, 12, 13, 21
		PALOPOLI FULVIO	6, 9, 14
		POGGIOLINI DANILO	3, 8, 22
		SCAGLIONE NICOLA, <i>Relatore</i>	3, 9, 13, 22
		VENTRE ANTONIO	5, 6, 9, 13, 14

	PAG.		PAG.
Votazione segreta:		dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (1818);	
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	23	FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protesista dentale (1313);	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protesista dentale (1425)	23
Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei		CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	23
		AUGELLO SEBASTIANO GIACOMO	23

La seduta comincia alle 12,20.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato, modificato dalla XIV Commissione permanente della Camera e nuovamente modificato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2018-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 2 agosto 1984, modificato dalla XIV Commissione permanente della Camera, nella seduta del 2 aprile 1985, e nuovamente modificato dalla XII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 23 aprile 1985.

Come i colleghi sanno, il provvedimento ci è pervenuto dal Senato con alcune modifiche delle quali, peraltro, darà conto il relatore tra breve.

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso sul disegno di legge in esame parere favorevole con osservazioni; poiché non lo ha ancora materialmente trasmesso, mi riservo di darne lettura ai colleghi non appena sarà

pervenuto. La Commissione bilancio, invece, non ha ancora reso il proprio parere.

DANILO POGGIOLINI. Credo che, in assenza dei pareri, sia ben difficile o quanto meno non sia utile aprire la discussione che, d'altra parte, è già stata ampiamente svolta e conclusa.

PRESIDENTE. Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Scaglione.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il Senato ha apportato alcune modifiche al testo di legge che noi abbiamo approvato nelle settimane scorse.

In particolare, è stato modificato l'articolo 4, nella parte riguardante il personale convenzionato, il quale gode della sanatoria purché in servizio alla data del 31 maggio 1984 anziché del 31 dicembre 1983. Si tratta di una modifica tutto sommato opportuna, dal momento che i tempi di applicazione della sanatoria sono stati via via ampliati.

La seconda modifica apportata dal Senato si riferisce al primo comma dell'articolo 8 e consiste nell'esclusione del concorso riservato per il personale apicale, che pure si trova in quelle determinate condizioni che la nostra Commissione aveva ritenuto di fissare con l'approvazione dell'articolo 8. Rimane il riconoscimento di un tetto per la partecipazione ai concorsi, ma scompare la possibilità di sanare il personale apicale. È questa la modifica più incidente rispetto al testo da noi predisposto poiché esclude uno dei livelli funzionali dalla possibilità di sana-

toria; tornerò successivamente su tale questione.

Altre modifiche riguardano il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma sempre dell'articolo 8; si tratta però di modifiche correlate alla eliminazione del primo comma. L'ultima riguarda l'esclusione del personale proveniente dagli uffici di igiene dei comuni. Ricordo che in un primo tempo noi stessi avevamo limitato l'estensione di una normativa particolare solo al personale proveniente dai laboratori di igiene e profilassi includendo successivamente in tale estensione il personale degli uffici di igiene dei comuni su indicazione della Commissione affari costituzionali.

Infine v'è stata la soppressione della norma relativa alla sanatoria per le farmacie urbane che, per altro, fu oggetto di ampia discussione anche in seno alla nostra Commissione. Ritengo quindi che il Senato, per quest'ultima parte, abbia compiuto un atto coerente con la nostra stessa impostazione, comunque un atto che non reca squilibri all'unità del testo. Nel merito il problema rimane perché non si capisce l'esclusione dalla sanatoria per le farmacie urbane quando è stata fatta per altro tipo di farmacia.

Il vero nodo che la nostra Commissione deve comunque oggi affrontare è quello relativo alla esclusione, nei concorsi riservati, del personale apicale. Senza spirito polemico esprimo una certa meraviglia di fronte alla modifica apportata dal Senato poiché si trattava di materia da tutti ritenuta « concordata ». Vorrei esprimere, sul piano del metodo le mie riserve, poiché il Senato nel procedere a queste modifiche non ci ha dato alcuna indicazione. Meglio sarebbe stato se fossero state enunciate le motivazioni aggiuntive che hanno indotto quel ramo del Parlamento ad arrivare a quelle determinate convinzioni.

La Commissione affari costituzionali della Camera, riunitasi questa mattina per esprimere il parere sul testo che ci è pervenuto, ha ritenuto di formulare molte riserve sulla modifica in questione, sia

pure sotto forma di osservazioni (da parte nostra vi è quindi la possibilità di tenerne conto come tali), esprimendosi in maniera conforme al parere dato nella precedente lettura. La Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere in ordine al nuovo testo.

Da parte del relatore vi è contrarietà per l'esclusione del personale apicale dalla possibilità di sanatoria; una contrarietà in ordine alla quale vi risparmio le motivazioni dal momento che le conoscete tutti sia sotto il profilo costituzionale che sotto quello pratico (dal momento che la modifica riduce la portata del provvedimento poiché vengono a mancare gli effetti « a cascata »). Di fronte alle aspettative di quasi centomila precari e di fronte alle ragioni del Servizio sanitario nazionale (e quindi alle ragioni del mancato funzionamento delle USL) mi rimetto al parere della Commissione che si accinge ad interpretare le ragioni di urgenza sottese alla sanatoria. Personalmente sono favorevole a chiudere oggi questa vicenda che da troppi mesi ci angustia.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per il puntuale riferimento alle modifiche apportate dal Senato al testo già da noi approvato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Signor presidente, signor ministro, il relatore ha correttamente cercato di sottolineare come le differenze — nel modo di lavorare e di interpretare i pareri delle Commissioni — da parte di altri organi ci abbiano messo in qualche difficoltà. Intanto, si tratta di difficoltà morali, perché se perdessimo del tempo (come fuori di qui potrebbe essere interpretata una nostra remora), ci verrebbe data la colpa della mancata approvazione della sanatoria. Non so se potremo accettare *tout court* il testo trasmessoci dal Senato, quasi dimenticandoci che abbiamo dovuto compiere il no-

stro lavoro rispettando le condizioni poste da una Commissione che ha lavorato con noi. Infatti, nell'ultima seduta abbiamo dovuto rendere omogeneo il testo, che già avevamo approvato con riserva, alle osservazioni condizionanti della I Commissione affari costituzionali.

Personalmente, desidererei che entro questo pomeriggio, quando forse riprenderemo i nostri lavori, venissero alcune risposte, da parte dei gruppi parlamentari e del Governo, che tenessero conto delle riflessioni che svolgerò. Diversamente, non saprei che posizione assumere in sede di votazione, sia come parlamentare, sia a nome del gruppo democristiano.

La Commissione affari costituzionali ci aveva invitato a non introdurre sperequazioni lesive dell'uguaglianza tra i soggetti: oggi dovremmo smentire quella Commissione noi stessi, confermando in un testo di legge disposizioni lesive di interessi di cittadini appartenenti a categorie diverse, per stato giuridico e funzioni.

Possiamo ora votare in questo senso, se abbiamo sempre cercato di rispondere alle varie obiezioni di carattere giuridico, in vista di eventuali ricorsi e contenziosi? A suo tempo, avevo molto insistito su una disposizione del tutto marginale, ma che si connetteva ad alcune sentenze dei TAR. Ora, se approvassimo questo testo così com'è, senz'altro si avrebbe una pioggia di ricorsi alla Corte costituzionale e contenziosi a non finire. Tra l'altro, si verrebbe a non rispondere ai bisogni dei circa centomila interessati e del servizio sanitario nazionale.

È vero che non siamo mai stati una Commissione tenerissima sul problema dei diritti acquisiti, ma vi abbiamo spesso riflettuto. Ora, con questa legge vi saranno persone che entreranno in ruolo occupando dei posti che rimarranno però precari: infatti, non superando il concorso, come potranno costoro entrare definitivamente? E tenendo conto dell'organizzazione sanitaria, si avrebbero dei ruoli soprannumerari. A questo punto, poi, il Parlamento non dovrà accusare il Gover-

no se questo sarà costretto a ricorrere a dei provvedimenti sotto forma di decreto-legge, per definire le situazioni di aspettativa di coloro che hanno bisogno di partecipare a dei concorsi: situazioni derivanti non da circostanze concrete che si sono verificate nell'ambito del servizio ma dallo stesso attuale ordinamento.

Ad esempio, c'è chi è in aspettativa su un posto diverso da quello occupato, per poter usufruire di concorsi: ma se un certo tipo di concorso non gli andasse bene, non potrebbe più ritornare al proprio posto, essendo in aspettativa, e rimarrebbe tagliato fuori definitivamente da altre prospettive. Anch'io in questo momento, sono in aspettativa a causa del mio ufficio di parlamentare; la Commissione affari costituzionali ed i senatori hanno pensato a situazioni del genere?

Certo, sono molti mesi che questo provvedimento di legge è al nostro esame: ma altri lo hanno in discussione da anni! Ora, se è vero che tutto questo tempo trascorso esige che si giunga ad una conclusione, ciò non deve esonerarci dal valutare i problemi che ho prospettato. Se tutta una serie di argomenti venisse affrontata, mi sentirei di votare serenamente e con tranquillità: cosa che non potrei fare senza alcuni necessari approfondimenti.

ANTONIO VENTRE. Riservandomi di intervenire più ampiamente nel prosieguo del dibattito, desidero fare alcune considerazioni sull'aspetto che più ci interessa e ci preoccupa, cioè l'esclusione del personale apicale dai concorsi riservati. Esempio. In una divisione, il primario è incaricato ed è anche aiuto di ruolo, mentre l'assistente ha coperto il posto dell'aiuto. Ora, nel caso in cui la sanatoria non si dovesse estendere al personale apicale, il primario retrocederebbe al posto che occupa con la posizione di ruolo, e l'aiuto retrocederebbe...

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Ma no! Per quello c'è la sanatoria...

ANTONIO VENTRE. Voglio dire che non c'è più il posto vacante, e quello dovrebbe tornare al posto che occupava.

Insomma, vorrei sottolineare degli aspetti che si riferiscono all'uguaglianza tra soggetti.

Con riferimento alla posizione di parenza e cioè a quella di assistente, facendo un esempio, presso una divisione di ospedale può verificarsi il caso di una vacanza di due posti: uno temporaneamente vacante in quanto il suo titolare è diventato, nel frattempo, « aiuto » e l'altro vacante a seguito o di un trasferimento o di un decesso del soggetto titolare.

È evidente, quindi, dall'esempio che ho appena enunciato, che con la legge di sanatoria in questione, se dovesse essere approvata nel testo pervenutoci dal Senato, si potrebbe correre il rischio che si instauri un meccanismo con effetto « a cascata », nel caso i primari vengano esclusi dalla suddetta legge di sanatoria: il primario torna ad essere « aiuto » e l'« aiuto » assistente.

Onde evitare, dunque, situazioni squilibrate di trattamento in questo settore, ritengo necessario che la Commissione proceda ad approfondimenti e chiarimenti su questo aspetto della problematica.

Altre considerazioni in merito a tali provvedimenti mi riservo di farle nel prosieguo dei nostri lavori.

FULVIO PALOPOLI. Ho apprezzato l'intervento del relatore sia perché ha fatto riferimento ad una lunga e fattiva discussione svoltasi sul provvedimento di legge in specie sia perché ha dato conto delle scelte (e delle ragioni che le sostenevano) compiute da questa Commissione.

Francamente sono rimasto alquanto meravigliato nel sentire che in questa sede sono state riprese argomentazioni che abbiamo avuto più volte modo di ascoltare. Ciò detto, non posso però fare a meno di rilevare come abbia ragione l'onorevole Ventre nel richiamare l'attenzione della Commissione sul cosiddetto effetto « a cascata » che può avere la normativa

relativa al personale apicale, in sede di attuazione. Ma, se non tutti i problemi sono stati risolti, c'è da considerare che è dal 25 settembre dell'anno scorso che stiamo discutendo ed esaminando questo progetto di legge sul quale si sono verificate, a volte, convergenze e, a volte, divergenze fra i vari gruppi politici. Il Governo, ad esempio, ha sostenuto tesi opposte alle nostre.

Un altro aspetto che, giunti a questo punto, desidererei evidenziare è quello relativo alla divergenza di opinioni e di pareri espressi dal gruppo democristiano al Senato e alla Camera. L'onorevole Vernola, infatti, a nome del gruppo della democrazia cristiana, presso la I Commissione affari costituzionali ha espresso considerazioni e giudizi tendenti ad una perequazione di situazioni che ponevano, in pratica, problemi e difficoltà di trattamento del personale apicale. Al Senato, viceversa, il senatore Murmura, presso la I Commissione affari costituzionali, ha espresso una tesi opposta a quella sostenuta dall'onorevole Vernola, con argomentazioni anche di carattere costituzionale. Ci troviamo, senz'altro, di fronte a gravi elementi di contraddizione. Ricorderò che la nostra parte politica, sempre con riferimento al problema nodale della situazione del personale apicale, aveva presentato una proposta di emendamento *ad hoc*, proposta che in sede di esame degli articoli fu respinta. Il vero problema che dovremo prioritariamente risolvere è quello di trovare una coerenza interna, di comportamento e di analisi, sia sul merito sia sugli aspetti costituzionali della materia in esame.

Quanto poi al problema sollevato dall'onorevole Garavaglia anch'io sono della idea che ci potranno essere difficoltà in sede di applicazione; d'altra parte, dai contatti che ho avuto con alcuni precari ho potuto arguire che pressoché infinite sono le singole situazioni e altrettante le soluzioni che occorrerebbero. È evidente, dunque, che non tutti i problemi potranno essere risolti con questa legge di sanatoria. Quello che però potremo fare è presen-

tare ordini del giorno *ad hoc*, di istruzione per il Governo, relativamente alla fase attuativa della legge in specie. Non possiamo fare diversamente e di più; non dimentichiamoci che ogni giorno che passa si registra un aumento del numero dei precari in questo settore. Dirò di più: se questa legge non sarà approvata rapidamente, al massimo entro il mese di giugno, la stessa *ratio* della proroga risulterà vanificata e la situazione diventerà veramente drammatica.

Quando si affronta un provvedimento di questa natura, tali perplessità non sono in alcun modo superabili. Ritengo che una coerente azione responsabile avrebbe dovuto portare ad una più rapida approvazione del testo al nostro esame. Perdendo tutti i mesi che abbiamo perso, dal settembre dello scorso anno ad oggi, abbiamo in qualche misura — a parte gli aggiustamenti operati — reso meno efficace il provvedimento di sanatoria. Oggi si aggiunge il problema degli apicali, con tutti i riflessi di costituzionalità già segnalati tempestivamente in questa Commissione.

A questo punto, tuttavia, quello che è massimamente importante è di non aggiungere danno al danno e di non alimentare, attraverso nuovi rinvii e nuove dilazioni, il fenomeno che vogliamo aggredire o, quanto meno, ridurre ai minimi termini.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Un mese fa avevamo risolto tutto!

OLINDO DEL DONNO. Signor presidente, onorevoli colleghi, occorre, a mio parere, tenere nel debito conto quanto è stato espresso dagli onorevoli Ventre e Garavaglia. Infatti, quando si legifera — ed è questo un punto fondamentale — bisogna sottrarre al caso le soluzioni ed arginarle nel diritto perché, dove esiste il diritto e la legge del diritto, non possono avere alcun adito, alcun rifugio ed alcuna cittadinanza il caso, la sorte, la fortuna o la sfortuna. Non ci si può affidare al caso fino all'ipotesi assurda che

qualcuno, chiamato a ricoprire la funzione apicale in base ad un rapporto fiduciario, corra il rischio di retrocedere nella sua posizione o, addirittura, di perdere il posto.

Soprattutto in campo medico la funzione apicale non è espressione di simpatie o di raccomandazioni, ma di professionalità e di merito; tale professionalità e tale merito devono essere rispettati. Ha detto l'amico Palopoli che le situazioni sono varie e diverse ma, se legittime nella posizione singolare e soggettiva, devono diventarlo anche oggettivamente, in una posizione legale.

La questione dell'urgenza del provvedimento è avvertita da tutti. L'urgenza, però — e questo resti come caposaldo — non può e non deve essere dissociata da una azione coerente e responsabile, soprattutto in termini legislativi. Se è vero che la coerenza e la responsabilità spettano alla Commissione sanità, è ancora più vero che tali termini di coerenza e di responsabilità debbono assolutamente cambiarsi in normativa ed in assoluta oggettività per tutti.

Concordiamo con il collega Palopoli nell'opporci ai provvedimenti, cosiddetti « a pioggia », ma nello stesso tempo vogliamo evitare che vi siano categorie danneggiate rispetto ad altre da normative governative.

FRANCESCO CURCI. Il mio intervento sarà breve, perché il nodo della questione ormai è stato sciolto nel corso delle precedenti sedute che, abbondantemente, abbiamo dedicato a questo provvedimento. Il problema è se decidere che il tempo trascorso imponga una soluzione rapida oppure se decidere secondo ciò in cui si crede e secondo chiarezza.

Tutte le motivazioni sono state già superate sia nella fase delle lunghe discussioni precedenti, sia negli interventi avvenuti nella seduta di oggi. Diceva giustamente il collega Palopoli che tali argomenti li avevamo già abbondantemente va-

gliati, discussi e confermati. Mi chiedo, però, se sia giusto decidere di dare una risposta esclusivamente temporale oppure se sia giusto decidere di dare una risposta complessivamente chiara a questo problema che ha spaccato, per certi versi, anche il mondo del lavoro; è un problema sul quale lavoriamo da sei o sette lunghi mesi, cercando di risolvere dei punti nodali, tra cui quello degli apicali. Ad un certo punto, visto che una soluzione era stata trovata in maniera abbastanza complessiva, cerchiamo di fare in modo che essa dia una risposta di giustizia e una risposta costituzionalmente corretta, dimostrando di aver utilizzato il tempo, pur tanto lungo, per questi obiettivi.

Se si dovesse decidere per l'urgenza, insieme ad essa occorrerà tener presente anche l'aspetto della costituzionalità, oltre che il rispetto dei principi che abbiamo enunciato nel corso di altre discussioni.

Analogamente al collega Ventre, mi riservo di intervenire nel prosieguo della discussione; però ammetto con grande onestà morale e politica che il mio orientamento non è di dare una risposta secondo il metro di misura del tempo, ma dimostrare che il tempo trascorso è stato utilizzato in maniera corretta.

Sono convinto, in considerazione di ciò che abbiamo sostenuto, che abbia più valore la chiarezza, per giustificare i mesi trascorsi e per dare una risposta giusta, attesa ormai da tutto il comparto sanitario. Se dovessi decidere in altra direzione, non so quale potrebbe essere il motivo ispiratore della mia decisione, se un motivo di conclusione rapida dei lavori, se un motivo di disciplina agli orientamenti complessivi della Commissione, oppure di risposta all'invito del relatore. Resta il fatto che, in questo momento, ritengo che la Commissione debba riflettere se far prevalere l'urgenza o, insieme a questa, la chiarezza, la responsabilità, la giustizia e la costituzionalità. Se questi sono i valori cui ogni deputato ed ogni gruppo politico devono attenersi, credo che non possa certamente essere il tempo l'elemento di riferimento.

ROSSELLA ARTIOLI. Mi associo alle valutazioni conclusive espresse dal relatore, pur con le riserve che ogni commissario continua ad avere sulla questione oggetto di diversità negli orientamenti dei due rami del Parlamento.

DANILO POGGIOLINI. Desidero ricordare che sul provvedimento che stiamo esaminando ci siamo dichiarati tutti contrari in linea di principio ma favorevoli per esigenze contingenti. Parlare di questioni di « giustizia » diventa quindi molto difficile in rapporto alle diverse valutazioni delle due Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato, che si sono sicuramente indirizzate a canoni di equità.

A questo punto si possono fare solo considerazioni di ordine pratico. Procedere ad una nuova modifica del testo significa chiaramente non arrivare più ad approvare la sanatoria nel corso di questa legislatura o arrivarci — nella migliore delle ipotesi — dopo molti mesi. Propongo di riunire le due Commissioni sanità e affari costituzionali del Parlamento (ammesso che sia una strada percorribile) per tentare di trovare l'accordo definitivo oppure di approvare il testo così come ci è pervenuto per non deludere l'attesa di circa centomila « precari ».

Naturalmente vanno considerati alcuni problemi, soprattutto applicativi, che si possono risolvere a livello di ordini del giorno. Uno di questi riguarda l'effetto « a cascata » che non si avrebbe più con l'attuale testo (infatti il primario che non supera il concorso resta aiuto, quindi il suo posto non è messo in discussione, ma non libera a sua volta un altro posto). Preannuncio su tale questione la presentazione di un ordine del giorno che si richiama a dichiarazioni fatte dal Governo nel corso della discussione e tendenti ad assicurare che non vi sarà perdita di posti di lavoro.

Esiste poi un altro problema che può essere risolto sempre con lo strumento dell'ordine del giorno, e che è stato ventilato dagli interessati: alcune regioni si potrebbero rifiutare di applicare le nor-

me previste dalle convenzioni con le università.

Spero che il Governo possa accettare entrambi questi ordini del giorno perché ritengo che questa strada sia l'unica percorribile per arrivare a concludere una vicenda ormai troppo lunga. Mi pare chiaro che ognuno si debba assumere le proprie responsabilità perché rivedere ancora il testo significa incamminarsi su una strada troppo pericolosa. La possibilità cui ho poco fa accennato di un incontro informale tra le Commissioni sanità dei due rami del Parlamento potrebbe essere percorribile solo con l'accordo di tutti i gruppi parlamentari e trattandosi di una strada sicuramente difficile da percorrere io stesso mi dichiaro favorevole alla approvazione del testo che ci è stato trasmesso.

FULVIO PALOPOLI. Desidero intervenire per una precisazione. L'onorevole Poggiolini ha ripreso un problema già emerso negli interventi precedenti, cioè quello dell'effetto cosiddetto « a cascata ». Ora, il mio gruppo è d'accordo sul fatto di sottolineare tale questione, che ha ampi risvolti.

Il collega Poggiolini ha fatto riferimento ad una interpretazione della legge, da parte del Governo, circa gli effetti derivanti dalla mancata sanatoria del personale apicale. Anche se siamo d'accordo sul fatto che non sia semplice trovare una soluzione, concordiamo sull'idea di formulare un ordine del giorno che impegni il Governo a risolvere questo problema. Certo, dobbiamo prima ascoltare dal Governo stesso come si pensa di risolvere talune questioni di fondo: dobbiamo infatti ricordare che la normativa esistente in materia di rapporti di pubblico impiego prevede (e questo concetto ispira la *ratio* del provvedimento di sanatoria) che per l'immissione in ruolo occorra la disponibilità del posto in pianta organica.

ANTONIO VENTRE. Intervengo anch'io per una precisazione, e cioè per sottolineare il fatto che ritengo opportuno non

tanto un ordine del giorno, quanto un vero e proprio intervento sull'articolato. Dal momento che siamo in sede legislativa, credo che abbiamo la migliore occasione per decidere, evitando in futuro il ricorso al contenzioso e alle interpretazioni più o meno autentiche. Se le esigenze prospettate dal collega Poggiolini trovano favorevole il Governo, questa è la sede più idonea per agire correttamente; saremmo, a mio avviso, dei cattivi legislatori se ricorressimo agli ordini del giorno per la smania di agire comunque e presto, anziché inserire le osservazioni qui avanzate in un apposito articolo e risolvere così i problemi prospettati.

In vista della prossima risposta del Governo, poi, vorrei precisare che le mie preoccupazioni di incostituzionalità riguardano le disparità di trattamento e le disuguaglianze dinanzi alla legge che si verrebbero a creare non tra primario ed assistente (questo l'argomento che è stato fin qui trattato), ma tra i due assistenti che hanno partecipato allo stesso concorso, dal momento che uno dei due dovrebbe andare via: si tratta quindi di un argomento nuovo, ed è per ciò che mi permetto di porlo in questo momento.

PRESIDENTE. Sospendo a questo punto la seduta, per consentire l'acquisizione del parere della V Commissione bilancio.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 16.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge n. 2018-B. Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Dal momento che gli argomenti esposti dai colleghi intervenuti in sede di discussione generale hanno evidenziato tutte le possibili considerazioni in merito al disegno di legge in esame, ritengo opportuno limitarmi, in sede di replica, a riconfermare l'esi-

genza di concludere, nella seduta odierna, l'iter del provvedimento licenziandolo nel testo emendato pervenutoci dal Senato.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Signor presidente, onorevoli deputati, anch'io, come il relatore, invito la Commissione a votare definitivamente questo testo legislativo che ha avuto un iter tormentato e che se dovesse essere ancora rinviato provocherebbe ulteriori trascinalamenti e tensioni che il Servizio sanitario nazionale non potrebbe sopportare.

Molte delle questioni sollevate hanno attinenza alla natura stessa di questo disegno di legge perché una sanatoria che riesca a non creare disuguaglianze e situazioni di preoccupazione e di disagio credo che non esista e non possa esistere.

Consapevoli che nel lungo iter fra i due rami del Parlamento si è comunque giunti a considerare un vasto ventaglio di ipotesi, quanto mai evidente è la necessità di chiudere una vicenda che ha riguardato non solo questa legislatura ma anche quella trascorsa. Ribadisco quindi l'urgenza di varare definitivamente questo disegno di legge onde evitare l'insorgere di nuove aspettative per il personale precario che dovesse formarsi nelle more dell'approvazione del provvedimento stesso.

Ritengo che gran parte delle preoccupazioni qui sollevate non avranno la possibilità di trovare reali punti di riferimento, anche perché in sede di interpretazione e di indirizzi, il Governo le terrà nella dovuta considerazione, muovendosi nell'ambito della legittimità e dei rapporti istituzionali con le regioni e con le USL, cioè con i primi attori dell'applicazione della riforma. Il Governo si impegna, quindi, a che le preoccupazioni qui sollevate non abbiano alcuna possibilità di effettiva estrinsecazione nell'applicazione concreta della legge.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame delle modifiche introdotte dal Senato, ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con un'osservazione e comunico che la Commissione bilancio ha dato il proprio

nulla osta all'ulteriore iter del provvedimento.

ANTONIO MAZZONE. Signor presidente, ritengo non corretto procedere nei nostri lavori senza prima avere acquisito, formalmente, i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzone, prima di dare inizio alla seduta ho atteso che la Commissione bilancio mi comunicasse ufficialmente l'avvenuta espressione del parere.

ANTONIO MAZZONE. Sì, signor presidente, ma desidererei avere la conoscenza diretta del parere delle due Commissioni o almeno di quello della I.

PRESIDENTE. Le assicuro, onorevole Mazzone, che non considereremo chiusi i nostri lavori finché detti pareri non ci saranno materialmente trasmessi.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla XII Commissione permanente del Senato. Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Riconoscimento di servizio prestato e provvisorio trattenimento in servizio).

Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 3 e quello presso i policlinici universitari convenzionati, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, anteriormente al 31 dicembre 1983, è considerato, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 di cui all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle ore prestate, secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti.

Detto riconoscimento è esteso anche ai sanitari contrattisti, borsisti o assegnisti.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai sanitari che abbiano svolto collaborazioni straordinarie continuative retributive presso i policlinici universitari a gestione diretta.

Il personale di cui al primo e terzo comma è trattenuto in servizio, con lo stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La XII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Riconoscimento di servizio prestato e provvisorio trattenimento in servizio).

Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 3 e quello presso i policlinici universitari convenzionati, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, anteriormente al 31 maggio 1984, è considerato, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 di cui all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle ore prestate, secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti.

Detto riconoscimento è esteso anche ai sanitari contrattisti, borsisti o assegnisti.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai sanitari che abbiano svolto collaborazioni straordinarie continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta.

Il personale di cui al primo e terzo comma è trattenuto in servizio, con lo

stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dalla Commissione sanità del Senato.

(È approvato).

Comunico ai colleghi che la I Commissione Affari costituzionali ha adottato la seguente decisione: « Parere favorevole con la seguente osservazione: si sottolinea la necessità di ripristinare il testo elaborato dalla Camera quanto alla sanatoria prevista per il personale precario che occupa posizioni funzionali apicali ».

Gli articoli 5, 6 e 7 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali).

Il personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che ricopriva, alla data del 30 giugno 1984, da almeno 18 mesi senza interruzione per incarico conferito ai sensi delle normative vigenti all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale su posto vacante e che continui, alla data di entrata in vigore della presente legge, a prestare servizio nella medesima posizione, qualora sia in possesso di tutti i requisiti previsti, per il posto da ricoprire, dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è, con effetto dalla stessa data, inquadrato nei ruoli nominativi regionali e nella stessa posizione funzionale, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, previo superamento di apposito concorso riservato per titoli ed esami.

La disposizione di cui al precedente comma si applica solo al personale che abbia conseguito almeno una delle posizioni funzionali inferiori dello stesso ruolo professionale attraverso pubblico concorso per titoli ed esami.

All'assegnazione del posto vacante e della sede per il personale vincitore dei concorsi di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante graduatoria, da formarsi nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, sulla base dell'esito dei concorsi stessi.

Al personale che non possa beneficiare della disposizione di cui al primo comma è attribuito, per la partecipazione ai pubblici concorsi, un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti.

Salvo che i posti occupati non siano assegnati a personale di ruolo vincitore di relativo concorso, trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente primo comma è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.

I posti occupati dal personale medico incaricato, di cui al primo comma, non possono essere coperti, fino all'espletamento dei relativi concorsi, da personale medico universitario in base alle convenzioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nei primi concorsi per le posizioni apicali, al personale proveniente dai laboratori di igiene e profilassi, nonché, in quanto compatibili, al personale proveniente dagli uffici di igiene dei comuni, si applicano, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La Commissione sanità del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali).

Al personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo che rivestiva, per incarico conferito, entro il 30 giugno 1984, ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale, se è in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti, da valere nei primi concorsi pubblici, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente comma è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.

Nei primi concorsi pubblici per le posizioni apicali, al personale proveniente dai laboratori di igiene e profilassi si applicano, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ANTONIO MAZZONE. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale debbo esprimere soddisfazione in merito al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, con il quale si rende giustizia alle osservazioni da noi formulate questa mattina: è stato, infatti, così dimostrato che la maggioranza senatoriale non è maggioranza governativa.

Vorrei ricordare altresì ai colleghi lo sforzo che abbiamo compiuto in termini politici — e, se mi è consentito, in termini anche umani — per tornare all'originaria formulazione dell'articolo 8, così come approvato dalla Commissione sanità della Camera. Debbo rilevare che, mentre alcuni di noi avevano rivendicato in questa sede la libertà di azione del parlamentare in quanto tale, è stato invece compiuto uno sforzo di carattere politico da parte dell'intera Commissione sanità.

Così era negli intendimenti dei rappresentanti delle forze politiche presenti in questa Commissione, derivati anche dai contatti con i membri dell'omologa Commissione sanità del Senato, tant'è vero che, quando si arrivò nel corso di quella lunga seduta notturna al voto positivo su questo articolo, il relatore ed il ministro espressero parere favorevole.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il ministro in realtà si rimise al parere della Commissione.

ANTONIO MAZZONE. Il ministro, facendosi carico delle esigenze prospettate dalla Commissione sanità del Senato, aveva, per la verità, minacciato la rimessione del provvedimento in Aula, superando così tutte le questioni di principio. Poi, a seguito dello sforzo di carattere politico che ha portato all'approvazione all'unanimità dell'articolo in questione, non apparve più necessaria la suddetta rimessione.

Mi pare strano che nessuno di noi colga l'unica vera questione di principio che si possa qui sollevare, che non è una forzatura di carattere politico, come potrebbe essere invece l'immissione nella sanatoria dei precari delle farmacie urbane: ci domandiamo — oggi come allora — se si tratta o meno di sanatoria. Perché non saniamo allora tutte le figure giuridiche appartenenti al mondo della sanità?

A questo proposito non credo che mi si possa rispondere — perché suonerebbe come un'offesa — che la funzione apicale è la funzione massima, per cui necessita di un concorso, a differenza delle altre funzioni. Questo appare paradossale, pro-

prio in considerazione delle nostre strutture sanitarie, specie quelle meridionali, nelle quali i primari sono una semplice presenza fisica, dal momento che svolgono altrove la loro libera professione, ben locupletati presso cliniche private.

Non è pensabile da parte nostra, come rappresentanti di forze politiche che si apprestano ad emanare un provvedimento politico, colpire ingiustamente la categoria meno numerosa dei primari incaricati con la frettezza che ha contraddistinto i lavori dell'altro ramo del Parlamento. A mio avviso sarebbe più logico e corretto escludere per il momento dalla sanatoria le funzioni apicali, perché la normativa proposta mi pare offensiva sia per la categoria dei primari, sia nei confronti delle energie mentali che ognuno di noi ha impiegato per convincere le rispettive forze politiche di appartenenza ad esprimere parere favorevole su questo provvedimento, a proposito del quale inizialmente eravamo contrari per ragioni di principio. Non si può all'ultimo momento imporre una simile limitazione solo perché a qualcuno al Senato non fa comodo che la sanatoria riguardi le funzioni apicali: nella nostra veste di legislatori, per il rispetto del lavoro svolto in questa Commissione, annunciamo il nostro voto contrario alle modifiche apportate dalla Commissione sanità del Senato. Pertanto, conformemente al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, invitiamo a ripristinare il testo a suo tempo approvato da questa Commissione.

ANTONIO VENTRE. Sento il dovere di parlare, anche se con la consapevolezza che sulla mia fronte vi sono due sole parole: tempo perduto. Peccato che, perdendolo per me, lo faccia perdere anche a voi, e ve ne chiedo scusa.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. È una libera scelta.

ANTONIO VENTRE. Si tratta di una di quelle cause che impongono maggiore zelo perché si fanno perdute in partenza.

Resto disorientato, onorevole presidente, di fronte a questa esclusione che il Senato ha ritenuto di ribadire immotivatamente nel momento in cui ha approvato una generosa sanatoria *urbi et orbi* in cui è stato incluso tutto ed il suo contrario.

L'onorevole Mazzone ha definito spurio questo articolo, perché la sanatoria riguarda personale precario, mentre noi abbiamo incluso personale già in ruolo, contraddizione sulla quale non si può consentire, in quanto, nonostante gli orientamenti favorevoli ed autorevoli manifestatisi al riguardo, viola palesemente e *ab imis* la Costituzione e l'ordinamento giuridico. Sulla base di questa generosità *urbi et orbi*, abbiamo incluso l'equiparazione anche sotto il profilo normativo oltre che sotto quello economico per gli psicologi e non per altre categorie. E voi sapete, con la vostra intelligenza ed esperienza, che questa è una violazione del principio fondamentale dell'ordinamento del pubblico impiego.

Tutto questo, onorevoli colleghi, passa in secondo piano; mi preme ora sottolineare il fatto che il problema si sia dilatato ben oltre i confini del provvedimento in esame, perché investe la nostra responsabilità di legislatori e la analisi dei nostri rapporti con l'altro ramo del Parlamento.

Potrei anche essere favorevole alla esclusione degli apicali dalla sanatoria, perché coerentemente dobbiamo riconoscere che la sanità pubblica non brilla per via di queste «carriere napoleoniche». La ricerca del chirurgo di valore all'estero non è da imputare ad una tendenza esterofila, ma certamente non è un esempio incoraggiante e luminoso, soprattutto per il cittadino comune che non vi può ricorrere e deve rimanere nell'ambito della struttura italiana. Nel merito pertanto, possiamo anche manifestare il nostro avviso favorevole, ma ciò non significa non ritenere immotivata la decisione assunta. Si tratta di un problema che non è solo di civiltà giuridica, ma anche di civiltà democratica, di quella ci-

viltà di cui siamo i rappresentanti e di cui dovremmo essere i portatori.

Non è la prima volta che assistiamo ad inversioni di tendenza di questo genere. Non voglio con questo offendere né i senatori né il Senato; desidero soltanto evidenziare un comportamento che non condivido (*Interruzione del deputato Del Mese*). Caro Del Mese, per sdrammatizzare ricorderò un detto napoletano - questa è una campana a morto - « I maccheroni sono andati sopra ed il formaggio sotto ».

Nessuno comanda sulla Camera. Posso anche essere indifferente a questo problema, ma una volta per tutte dobbiamo rin vigorire il nostro ruolo. Ciò non può avvenire attraverso la presentazione di ordini del giorno; infatti, pur con il dovuto rispetto nei confronti del collega Poggolini, che appartiene al partito che si definisce « vestale della legalità », non si può abdicare ai propri compiti rifugiandosi negli ordini del giorno che - diciamolo con la lealtà e l'onestà che ci devono distinguere - sono molto meno di *chiffon de papier*.

Contro gli abusi del potere amministrativo e contro i comportamenti di ricatto configurabili nell'espressione *sic volo sic iubeo* di questi provvedimenti immotivati, si va sempre più configurando in giurisprudenza, come forma di reazione giustificabilissima, una sorta di eccesso di potere legislativo di cui noi stessi siamo artefici ed autori (*Interruzione del deputato Anselmi*). Basti ricordare con quanta fretta è stata varata la legge n. 180.

FULVIO PALOPOLI. Si tratta di una opinione personale:

ANTONIO VENTRE. Concludo auspicando che i due rami del Parlamento in futuro procedano in maniera più organica e con reciproco arricchimento.

Chiedo nuovamente scusa ai colleghi per aver fatto loro perdere del tempo sicuramente prezioso.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Nel dichiarare il giudizio negativo del grup-

po comunista sulle modifiche all'articolo 8 apportate dal Senato, vorrei ricordare le argomentazioni espresse al riguardo questa mattina da alcuni rappresentanti della maggioranza in relazione alla iniquità e alla incongruità di tali modifiche che hanno escluso dalla sanatoria gli apicali.

Sono queste argomentazioni obiettive e concrete formulate dal relatore fin dal 25 settembre dell'anno scorso, cioè da quando si iniziò a discutere ed esaminare il provvedimento di legge in ispecie. Argomentazioni cui si è fatto reiteratamente ricorso in più sedute, sempre con il fine di ricercare quelle soluzioni migliori di sanatoria per il personale precario del quale ancora oggi ci stiamo occupando. Il gruppo comunista, al quale appartengo, ha avuto più volte modo di ribadire un giudizio di non piena soddisfazione nei confronti del testo della normativa di questo provvedimento che la nostra Commissione ha approvato nella seduta del 2 aprile scorso.

Ciò nonostante, pur trovandoci di fronte ad una normativa del disegno di legge n. 2018 che il Senato ha a sua volta modificato, non ritengo sia il caso che vengano riprese certe argomentazioni. Inoltre, più che di un eventuale « conflitto », in materia, fra Camera e Senato parlerei di veri e propri problemi di divergenza in seno alla maggioranza e, in particolare, ai due gruppi parlamentari democristiani.

Desidero anche ricordare che il ministro Degan ha dichiarato al Senato di essere favorevole al testo che la XII Commissione di quel ramo del Parlamento ha approvato nella seduta del 23 aprile scorso.

Ora — come risulta dagli atti — i rappresentanti del gruppo democristiano al Senato si sono dichiarati non disponibili a qualsiasi tipo di sanatoria per il personale che svolga funzioni apicali, facendo sì che fosse modificata anche quella parte di normativa che, al riguardo, aveva approvato la nostra Commissione, pur con ben precise garanzie; pertanto, risulta che

ci troviamo dinanzi a questa divergenza di comportamento fra i rappresentanti dei gruppi democristiani delle due Camere.

Detto questo, auspicando direttive governative ben precise per le Unità sanitarie locali e per le regioni onde non venga a riformarsi la massa di precariato finora esistente, il gruppo comunista è dell'opinione che o questo disegno di legge viene approvato nella seduta odierna oppure si correrà il rischio che non diventi mai legge della Repubblica.

In merito all'articolo 8 del provvedimento, in conclusione, auspico che il Governo, in sede di formulazione di indirizzi di coordinamento per l'attuazione di questa legge di sanatoria, tenga presente anche il problema relativo al personale degli uffici di igiene dei grandi comuni, in quanto il trattamento di tale personale è assimilabile a quello dei laboratori di igiene e profilassi.

Fatte queste considerazioni, preannuncio l'astensione del gruppo comunista dal voto sull'articolo 8 del disegno di legge.

FRANCESCO CURCI. Quanto alle considerazioni di ordine generale mi rifaccio all'intervento di questa mattina. In questa sede, non posso che preannunciare il mio voto contrario sull'articolo 8 perché convinto della giustezza della osservazione formulata dalla I Commissione affari costituzionali nell'espressione del parere, e cioè della necessità di riformulare il testo elaborato dalla nostra Commissione quanto alla sanatoria prevista per il personale precario che occupa posizioni funzionali apicali.

PAOLO DEL MESE. Facendo mie le argomentazioni testé formulate dall'onorevole Curci, anch'io dichiaro il voto contrario sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dalla Commissione sanità del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Procedura
per l'espletamento dei concorsi).

Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio.

Nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della regione in tutti i concorsi.

Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi e per i requisiti dei componenti le commissioni si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione dell'unità sanitaria locale alla regione oltreché le disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative designazioni dovranno

avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione.

Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità, come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o ad un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato.

Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, è sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso.

Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso è effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria della rispettiva unità sanitaria locale o in unità sanitarie locali viciniori.

Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanità, è ridotto alla metà.

Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Ministro della sanità è ugualmente ridotto alla metà.

La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario.

Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro

della sanità 30 gennaio 1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvederà alla immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo.

I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali, senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame.

L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dall'unità sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi pubblici per i quali siano iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della presente legge.

I concorsi riservati di cui all'articolo 8 della presente legge sono effettuati con le procedure previste dai precedenti commi.

La valutazione dei titoli per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della presente legge è effettuata dal comitato di gestione.

Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del comitato di gestione. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze.

La graduatoria, entro il biennio di validità, deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla di-

sponibilità, mediante trasferimento interno o comando.

Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso è consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare.

L'incarico è conferito a seguito di pubblica selezione per titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unità sanitaria locale purché, per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso il suddetto periodo il posto è ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento.

Nei casi di aspettativa e di congedo previsti dalla legge, la supplenza può essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti.

La Commissione sanità del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(Procedura per l'espletamento dei concorsi).

Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per

la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel bilancio.

Nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della regione in tutti i concorsi.

Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi e per i requisiti dei componenti le commissioni si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione dell'unità sanitaria locale alla regione oltreché le disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative designazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione.

Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità, come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o ad un rappresentante del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato.

Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, è sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso.

Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede

il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso è effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria della rispettiva unità sanitaria locale o in unità sanitarie locali viciniori.

Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanità, è ridotto alla metà.

Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Ministro della sanità è ugualmente ridotto alla metà.

La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario.

Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvederà alla immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo.

I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali, senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame.

L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dall'unità sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla nor-

mativa vigente in materia, per i concorsi pubblici per i quali siano iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della presente legge.

La valutazione dei titoli per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della presente legge è effettuata dal comitato di gestione.

Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del comitato di gestione. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze.

La graduatoria, entro il biennio di validità, deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.

Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso è consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare.

L'incarico è conferito a seguito di pubblica selezione per titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unità sanitaria locale purché, per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso il suddetto periodo il posto è ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento.

Nei casi di aspettativa e di congedo previsti dalla legge, la supplenza può essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dalla Commissione sanità del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

(Disposizioni transitorie e finali).

Agli atti o provvedimenti relativi all'applicazione della presente legge che siano in contrasto con la stessa si applica il disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove ne ricorrano tutte le condizioni, anche al personale dei servizi sanitari tuttora gestiti da enti locali territoriali, purché il trasferimento dei servizi stessi alle unità sanitarie locali avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che l'onere per detti servizi sia già a carico del Fondo sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1983.

Gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 i posti di posizione funzionale intermedia ed iniziale che risulteranno vacanti in seguito all'applicazione delle norme di cui al primo comma dell'articolo 8.

Le norme di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta alle farmacie urbane, purché il periodo di gestione provvisoria sia di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale dipendente dalle unità sanitarie locali in posizione di ruolo ed iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posizione di comando

o d'incarico su posto vacante nella medesima qualifica e posizione funzionale presso una unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza è assegnato a domanda, ferma restando la propria posizione di ruolo, alla unità sanitaria ove presta servizio con deliberazione del comitato di gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini di cui al comma precedente l'interessato è tenuto a presentare domanda di opzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle unità sanitarie locali di appartenenza e sede di servizio, le quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adottano i necessari provvedimenti di rispettiva competenza.

I posti che si renderanno disponibili dall'applicazione delle norme di cui ai precedenti due commi si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di conferire incarichi, supplenze o rapporti libero-professionali anche mediante convenzioni o comunque di utilizzare a qualsiasi titolo personale in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono.

La Commissione sanità del Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

(Disposizioni transitorie e finali).

Agli atti o provvedimenti relativi all'applicazione della presente legge che siano in contrasto con la stessa si applica il disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove ne ricorrano tutte le

condizioni, anche al personale dei servizi sanitari tuttora gestiti da enti locali territoriali, purché il trasferimento dei servizi stessi alle unità sanitarie locali avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che l'onere per detti servizi sia già a carico del Fondo sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1983.

Gli psicologi psichiatri, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Il personale dipendente dalle unità sanitarie locali in posizione di ruolo ed iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posizione di comando o d'incarico su posto vacante nella medesima qualifica e posizione funzionale presso una unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza è assegnato a domanda, ferma restando la propria posizione di ruolo, alla unità sanitaria ove presta servizio con deliberazione del comitato di gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini di cui al comma precedente l'interessato è tenuto a presentare domanda di opzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle unità sanitarie locali di appartenenza e sede di servizio, le quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adottano i necessari provvedimenti di rispettiva competenza.

I posti che si renderanno disponibili dall'applicazione delle norme di cui ai precedenti due commi si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di conferire incarichi, supplenze o rapporti libero-professionali anche mediante convenzioni o comunque di utilizzare a qualsiasi titolo personale in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono.

ANTONIO MAZZONE. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale dichiaro il voto contrario sulla soppressione del comma concernente le farmacie urbane. A tale riguardo, non posso non ricordare che lo stesso ministro Degan fu impegnato da un ordine del giorno in materia.

Non posso che augurarmi che il problema in specie possa essere oggetto, quanto prima, di un provvedimento di legge *ad hoc*.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Nel dichiarare che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sul presente articolo, desidero ricordare al signor ministro che in occasione della sanatoria relativa alle farmacie rurali fu approvato un ordine del giorno con il quale il Governo si impegnava a definire in altra sede il problema delle farmacie urbane precarie.

PRESIDENTE. Ricordo anch'io al Governo l'ordine del giorno approvato in sede di discussione del disegno di legge concernente le farmacie rurali.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo modificato dalla XII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Poggiolini e Garavaglia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione igiene e sanità pubblica

impegna il Governo

ad emanare tempestivamente una disposizione che sancisca che fino all'espletamento del concorso pubblico di cui all'articolo 8 della presente legge, i posti ri-

coperti da primari incaricati non possono essere utilizzati in applicazione delle norme previste dalle convenzioni Regione-Università *ex* articolo 39 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

0/2018-B/14/1

Gli onorevoli Poggiolini, Garavaglia e Lussignoli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione igiene e sanità pubblica,

considerato che all'inquadramento di cui all'articolo 8 si procede mediante concorso;

considerato che tale modalità propone la questione degli effetti del mancato superamento del concorso in relazione alle posizioni di provenienza;

considerato che il rappresentante del Governo ha, nel corso della discussione affermato non esservi un problema di compresenza nella medesima posizione di due aventi titolo con esclusione di uno ai danni dell'altro,

impegna il Governo

ad emanare tempestivamente una disposizione che sancisca comunque l'immissione in ruolo degli aiuti ed assistenti il cui posto è collegato all'esito del concorso pubblico per titoli ed esami di cui all'articolo 8 della presente legge.

0/2018-B/14/2

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Li accetto come raccomandazione. Come raccomandazione dichiaro altresì di accettare i suggerimenti dell'onorevole Giovagnoli ed aggiungo che il Governo è pronto a dare il proprio parere favorevole ad una iniziativa legislativa atta a risolvere il problema delle farmacie urbane.

PRESIDENTE. Avendo il ministro della sanità accettato gli ordini del giorno come raccomandazione, i presentatori insistono per la votazione?

DANILO POGGIOLINI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

TINA ANSELMI. Il gruppo democristiano voterà a favore di questo disegno di legge pur esprimendo riserve sulle modifiche apportate dal Senato all'articolo 8 e al quinto comma dell'articolo 14.

LUCIANO GUERZONI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista, desidero ribadire, anche in questa sede, che la discussione su questo disegno di legge ha ulteriormente dimostrato che i lavori sulla legge di sanatoria sono stati a lungo protratti proprio dalle divisioni della maggioranza e dalle divisioni esistenti all'interno dei partiti di maggioranza.

Voteremo a favore, pur mantenendo forti riserve ed un giudizio negativo su alcune delle modifiche apportate dal Senato. Riconfermiamo il voto espresso il 2 aprile perché, pur con le carenze e le insufficienze dovute anche alle incongruenze e disparità introdotte al Senato, il giudizio complessivo sul provvedimento di sanatoria non può che essere positivo cogliendo, sostanzialmente, un obiettivo fondamentale, cioè quello di una risposta alla grande massa di personale precario, alle incertezze e al malessere che si riflettono sul funzionamento del servizio sanitario nazionale. In sostanza, questo disegno di legge dà concretezza a nuove norme che, seppure transitorie, lasciano concretamente intravedere la possibilità di un concreto funzionamento dell'istituto dei concorsi pubblici impedendo il formarsi di un'area di precariato.

Aggiungo, infine, che un altro motivo per il quale il mio gruppo voterà a favore di questo provvedimento è che esso è anche frutto dell'impegno serio, continuo e costruttivo che in entrambi i rami del Parlamento vi abbiamo profuso, introdu-

cendo modifiche migliorative al testo del Governo.

OLINDO DEL DONNO. Signor presidente, il mio gruppo ha già avuto modo di mettere in evidenza le tante carenze di un provvedimento di legge che se agiusta una cosa ne guasta un'altra — prima fra tutte, e più grave, il principio giuridico — ma « per il ben che io trovai » — come dice Dante — cioè per quel poco di bene che vi è nella legge, il gruppo del Movimento sociale voterà a favore, pur ribadendo una netta avversione e contrarietà all'articolo 8 che offende la nostra dignità e la categoria apicale.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Non in qualità di relatore, ma come esponente del gruppo socialista, desidero esprimere la più viva soddisfazione per la conclusione dell'*iter* legislativo di questo travagliato provvedimento al quale, in maniera coerente, nei due rami del Parlamento, i socialisti hanno dato pieno sostegno.

Il disegno di legge che ci accingiamo a votare rappresenta un'importante occasione per eliminare alcune delle gravi disfunzioni che affliggono il settore della sanità nazionale. Certamente, si sarebbe potuto fare di meglio ma le contingenze nelle quali ci siamo trovati hanno impedito di raggiungere tutti gli obiettivi che ci proponevamo. È indubbio, comunque, che molti dei problemi che avevamo individuato sin dal momento della relazione hanno trovato una giusta e corretta soluzione.

PRESIDENTE. Desidero esprimere il mio personale ringraziamento a tutti i componenti della Commissione per il contributo che, come sempre, hanno offerto al varo di questo provvedimento.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali » (*Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato, modificato dalla XIV Commissione permanente della Camera, nuovamente modificato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (2018-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Ferretti, Anselmi, Armellin, Attioli, Benevelli, Barontini, Calonaci, Casalinuovo, Corsi, Curci, Del Donno, Del Mese, Falcier, Garavaglia, Gelli, Giovagnoli Sposetti, Guerzoni, Lussignoli, Mainardi Fava, Mazzone, Montanari Fornari, Palopoli, Pastore, Poggiolini, Rinaldi, Saretta, Scaglione, Tagliabue, Ventre.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (1818); e delle proposte di legge Ferri ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale (1313); Garavaglia ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale (1425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e di-

sposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee »; e delle proposte di legge Ferri ed altri: « Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale »; Garavaglia ed altri: « Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale ».

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso, sugli emendamenti trasmessi, il seguente parere condizionato: « Parere favorevole all'emendamento sostitutivo dei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5, a condizione che lo stesso venga riformulato nel senso di ripristinare le garanzie di auto-organizzazione della professione di odontoiatra, così come previsto nel testo originario dell'articolo 5 del disegno di legge; parere favorevole agli altri emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito ».

Ritengo opportuna una riunione del Comitato ristretto affinché ne valuti le conseguenze.

GIACOMO SEBASTIANO AUGELLO. Vorrei raccomandare che il Comitato ristretto lavori con celerità, in modo che la settimana prossima il problema possa essere risolto. Il provvedimento di legge è, infatti, molto urgente: a Palermo si sono verificate situazioni di intolleranza, per l'arresto di alcuni odontoiatri che non possono esercitare la professione.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto si riunirà martedì prossimo alle ore 18.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA